

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 760/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 luglio 2014**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

---

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

*Per la Commissione*  
*A nome del presidente*  
Algirdas ŠEMETA  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un contenitore cilindrico in materiale plastico, di circa 8 cm di altezza, avente un diametro di 6 cm, contenente 180 ml di olio per lampade a base di paraffina (una miscela di paraffina contenente il 68 % di tetradecano, il 25 % di pentadecano e circa il 4 % di esadecano) con uno stoppino. È coperto da un sigillo metallico munito di tappo in plastica volto a evitare l'evaporazione dell'olio e a tenere fermo lo stoppino (una cosiddetta «lampada a olio»).</p> <p>Il contenitore non può essere riempito una volta esaurito l'olio.</p> <p>Il prodotto funge da illuminazione d'atmosfera. Può essere collocato in un recipiente (per esempio un vaso di vetro) oppure può essere usato da solo.</p> <p>(*) Cfr. illustrazione.</p>	9405 50 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) 1 e 6 e del testo dei codici NC 9405 e 9405 50 00.</p> <p>La classificazione in quanto olio nella voce 2710 è esclusa poiché il prodotto è munito di un sigillo metallico con un tappo in plastica e uno stoppino e di conseguenza è composto da più elementi rispetto al solo olio e al contenitore solitamente utilizzato per confezionare questo genere di merce, come disposto dalla RGI 5 b).</p> <p>Il prodotto ha le caratteristiche e la forma di un apparecchio per l'illuminazione a sé stante della voce 9405 in quanto è munito di un corpo autonomo che contiene l'olio, di un sigillo metallico con un tappo di plastica e di uno stoppino. Detta voce ricomprende apparecchi per l'illuminazione elettrici e non elettrici che possono essere costituiti di qualsiasi materia e usare qualsiasi sorgente di luce [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9405, parte I)].</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 50 00 nella categoria «apparecchi per l'illuminazione non elettrici».</p>

(\*) L'immagine ha scopo puramente informativo.

